



COMUNE DI MASSA LUBRENSE



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

PROGETTO BIBLIOPOLIS

Obiettivo: BIBLIOTECA DI STORIA PATRIA ON-LINE

In collaborazione con



Sede di Massa Lubrense

N° DI INSERIMENTO: 022

**TITOLO: *Ragioni Comune di Massalubrense interventore del giudizio tra
Il consorzio della tramvia Castellammare-Sorrento e la società della
Tramvia moderna***

- **LIVELLO BIBLIOGRAFICO:** Monografia
- **TIPO DI DOCUMENTO:** Testo a stampa (moderno)
- **AUTORE:** Gaetano Flores, Eduardo Doria
- **LUOGO DI PUBBLICAZIONE:** Napoli
- **DATA DI PUBBLICAZIONE:** 1910
- **EDITORE:** /
- **TIPOGRAFIA:** /
- **LUOGO DI STAMPA:** Napoli
- **DATA DI STAMPA:** 1910
- **EDIZIONE:** 1910
- **LINGUA DI PUBBLICAZIONE:** Italiano

- **DESCRIZIONE FISICA:**
 - **FORMATO:** (26 cm x 18 cm)
 - **VOLUMI:** 1 **TOMI:**/
 - **PAGINE:** 14
 - **TAVOLE:** /
 - **ALLEGATI:**/

- **ISBN:**

- **NOTE GENERALI:** Scheda redatta da Francesco Foti e Valeria d'Antuono il 17/09/2015

022

RAGIONI

PEL

COMUNE DI MASSALUBRENSE

INTERVENTORE NEL GIUDIZIO

TRA

il consorzio della tramvia Castellammare-Sorrento

E

la società concessionaria della tramvia medesima

I.

NOZIONI DI FATTO

1. Nel 1889 fu chiesta al consiglio provinciale di Napoli dal signor Haour, rappresentato dall'ingegnere signor Carlo Ciappa, la concessione di una tramvia elettrica da Castellammare a Sorrento, sotto diverse condizioni, e fu accordata nella tornata del 28 giugno 1889. A seguito di ciò, nel 3 luglio dello stesso anno, si stabilì di costituirsi il consorzio tra tutti i comuni, sul territorio dei quali sarebbe passata la tramvia, e la deputazione ne provocò la costituzione, mercè deliberazione del 28 luglio 1899. Tutti essi comuni fecero voti pel prolungamento della linea da Sorrento a Massalubrense.

Il consorzio venne stabilito mercè decreto reale del 16 novembre 1899.

2. Indi addì 18 marzo 1900, per gli atti del notaio Giuseppe de Martino di Piano di Sorrento, venne stipulato tra il consigliere Domenico Pagliano, nella qualità di presidente del consorzio per la detta tramvia ed il signor Carlo

Ciappa, nella qualità di speciale mandatario tanto del signor Giuseppe Haour, quanto della società francese *des tramwais français* da Castellammare di Stabia a Sorrento, il contratto di concessione della linea succennata dalla piazza principe di Napoli in Castellammare di Stabia al ponte Parsano in Sorrento, con diversi patti, che in quel contratto si leggono. Giova ricordare, nell'interesse del comune di Massalubrense, il 27°: « Tra sei anni, ivi si legge, dal giorno, in cui il presente contratto diventerà definitivo, i concessionari si obbligano di costruire il prolungamento della linea dal ponte Parsano in Sorrento alla piazza Vescovado in Massalubrense e di esercitarlo sino al termine della concessione con non meno di dieci corse di andata e dieci corse di ritorno quotidiane, in corrispondenza di ogni due corse, che da Sorrento partono per Castellammare o ne giungono. »

« Tale loro obbligo è subordinato all'avveramento delle seguenti condizioni: »

« a) che l'amministrazione provinciale e la comunale accordino l'uso gratuito delle strade necessarie; »

« b) che per l'istallazione del binario nessun allargamento sulla strada sieno obbligati a fare i concessionarii, salvo quelli che fossero imposti dalla stretta osservanza delle prescrizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561; »

« c) che il comune di Massalubrense fornisca gratuitamente l'uso di una zona di ter-

reno della superficie di m. q. 1000, in prossimità della linea di tramvia, per costruirvi un edificio ad uso di deposito di vetture, ovvero una località da adibirsi allo stesso uso; »

« *d*) che lo stesso comune accordi ai concessionari un sussidio di annue lire tremila per tutta la durata della concessione, pagabile a semestri posticipati, a partire dal giorno in cui sarà aperto al pubblico esercizio il tratto da Sorrento a Massalubrense; »

« *e*) che questo annuo sussidio non debba figurare tra le attività dei concessionari, agli effetti della partecipazione pattuita a favore del consorzio col patto 22 del presente contratto; »

« *f*) che il prolungamento della linea previsto in questo patto sia consegnato al consorzio al termine della concessione, assieme alla linea da Castellammare a Sorrento, colla quale ha identità di scadenza e di patti. »

3. Stipulato siffatto contratto, il consorzio ne diede atto al comune di Massalubrense, facendogli sentire del prolungamento della linea, stabilito nel patto 27 su trascritto, da eseguirsi quando il comune avesse adempiuto alle condizioni nel patto medesime contenute. Quel consiglio comunale deliberò, nel 25 aprile 1900, ad unanimità di voti, di concedere alla società succennata l'uso gratuito delle strade comunali, necessarie alla costruzione ed all'esercizio della tramvia e l'uso del locale municipale, denomi-

nato *Episcopio Vecchio*, da adibirsi per deposito di vetture, e di concedere altresì un annuo sussidio di lire 3000, da stanziarsi a proprio tempo nei bilanci del comune e da pagarsi a semestri posticipati, dal giorno in cui si aprirebbe al pubblico esercizio il tratto da Sorrento a Massalubrense; con la dichiarazione espressa che tale sussidio non dovrebbe figurare, tra le attività dei concessionari, agli effetti della partecipazione pattuita a favore del consorzio. Fu deliberato ancora di accettare in massima tutte le altre concessioni; contenute nel mentovato patto 27°. A 30 giugno 1900, in seconda lettura, come per legge, pure ad unanimità di voti il consiglio comunale deliberò come la precedente volta.

Ambedue le deliberazioni furono approvate dalla giunta provinciale amministrativa nella tornata del 17 luglio 1900.

Così il comune accettò integralmente, nelle forme legali, tutte le condizioni, alle quali era subordinato il prolungamento della linea.

4. Sin dal gennaio 1906 la linea tramviaria fu in completo esercizio, ma i concessionari non si curarono punto o poco del pattuito prolungamento; onde il sindaco, non vedendo appagata l'aspirazione dei cittadini di Massalubrense, di vedersi allacciati coi comuni vicini mercè l'unico economico mezzo di comunicazione, che è la tramvia, si rivolse al consorzio e lo premurò, perchè invitasse la società all'imme-

diata esecuzione del primo comma del mentovato art. 27.° Ricordate le precedenti deliberazioni e notato che erano decorsi inutilmente circa sei anni, il sindaco scrisse così: « Tale fatto (l'inadempimento della società ad eseguire il prolungamento) induce a ritenere che la società voglia esimersi dall'obbligazione contratta, od attendere quando meglio le aggradirà. In ciò non potrà secondarla il comune, pur troppo altra volta remissivo nelle modalità di tale oggetto, ed io sono costretto, a causa dello stato degli animi, ad avvalermi di tutti i mezzi consentiti dal contratto e dalla legge, per spingere la società all'adempimento dell'obbligazione assunta. »

« Intanto, facendole pervenire una seconda copia delle deliberazioni consiliari predette, mi permetto interessarla vivamente, perchè si compiacca: »

« a) invitare la società all'immediata esecuzione del primo comma dell'art. 27.° dell'istrumento 18 marzo 1900; »

« b) fare applicare, in caso di inosservanza, l'art. 28 del contratto e ciò, mentre mi riservo per conto del comune, che ho l'onore di rappresentare, ogni altra azione in via legale. »

« Faccio assegnamento sull'autorevole concorso della signoria vostra ill.^{ma} e dei componenti il consorzio e mi lusingo che, mercè il prezioso intervento di lei e di questo, saranno evitati atti coattivi e le pratiche, per prolungare la linea tramviaria da Sorrento a

Massalubrense, saranno condotte amichevolmente, nel miglior modo possibile e, cioè, senza indugi e pretesti dilatorii. »

« Ringraziandola distintamente della gentilezza, che sarà per usarmi, la prego d'un sollecito riscontro. »

« *Minieri* »

5. Per siffatte premure, il consorzio notificò, nel 3 maggio 1907, regolare diffida alla società concessionaria, la quale chiese una proroga di due mesi, per presentare il progetto dei lavori da farsi. A 2 settembre successivo furono ripetute le istanze alla società, e questa, nel 20 novembre 1907, fece un progetto pel prolungamento, dall'ufficio tecnico trovato non regolare.

Così il consorzio, per l'inadempimento succennato e per l'altro del mancato allargamento nell'abitato di Vico Equense deliberò, al 1° maggio 1908, di istituir giudizio contro la società medesima e, quindi, convenne questa con atti del 18 febbraio e 19 marzo 1909 davanti al tribunale di qui, perchè la si condannasse ad eseguire, in un congruo termine, l'allargamento del tratto di strada nell'interno del comune di Vico Equense, per quella parte non raggiungente la larghezza prevista dal contratto, e si ordinasse ancora, dover essa eseguire, pure in un congruo termine, a norma dell'art. 27.° del contratto di concessione, il prolungamento della linea fino alla piazza Vescovado in Massalu-

brense, con tutte le condizioni quivi previste e specialmente quella relativa agli allargamenti stradali, imposti dal contratto e dalla legge.

Chiese anche il consorzio che, qualora decorresse il termine da accordarsi, senza che dalla società si adempisse ad entrambi i suoi obblighi, si dichiarasse verificato il caso, di cui all'art. 28.° del contratto, relativo all'incameramento della cauzione, emettendosi tutti gli altri provvedimenti, che si sarebbero domandati nel giudizio.

Con la comparsa conclusionale del consorzio, data all'udienza, si modificò la domanda in quanto al prolungamento della linea, nel senso che si disponesse che la società, nel termine di un mese, modificasse il progetto da essa presentato, includendovi tutti i necessari allargamenti, da eseguirsi a suo carico, e si riservasse ogni altro provvedimento.

6. La società convenuta, tra le molte eccezioni proposte, dedusse che il comune di Massalubrense non facesse parte del consorzio, onde sarebbe mancato l'interessato a chiedere il prolungamento della linea. Questa eccezione, assolutamente destituita di ogni base, fu combattuta dal consorzio.

Senonchè, a torre di mezzo qualsiasi pretesto, la giunta comunale di Massalubrense, informata della cosa, nella tornata del 7 aprile 1910, deliberò, salva e riservata la ratifica da parte del consiglio comunale, d'intervenire nel giudizio pro-

mosso come sopra, per spiegare l'azione diretta e fare adesione a quella promossa dal consorzio, allo scopo di ottenere la piena ed immediata esecuzione da parte della società degli obblighi assunti con l'art. 27.° del mentovato contratto; di autorizzare conseguentemente il sindaco a stare in giudizio e di nominare l'avvocato per sostenere le ragioni del comune.

Siffatta deliberazione è stata ratificata dal consiglio comunale, nella tornata del 23 aprile del 1910. Conseguentemente ad essa si è fatto intervento nella lite.

II.

RAGIONI A SOSTEGNO DELL'INTERVENTO.

7. L'intervento del comune nella causa presente è pienamente ammissibile. L'art. 201 del cod. di proc. civ. dice che chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenire, finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza. L'interesse del comune è evidente; poichè una delle domande proposte dal consorzio mira appunto a far eseguire il prolungamento della tramvia da Sorrento a Massalubrense ed alla costruzione di questo, il comune, che accettò integralmente tutte le condizioni, alle quali il prolungamento stesso è subordinato, tiene assai. L'interventore aderisce completamente alla domanda del consorzio, riferentesi ad un tal prolungamento, e la fa pro-

pria, per l'interesse immenso che ha un siffatto mezzo di comunicazione.

8. È indubitato che, col patto 27° del contratto di concessione del 1890, la società anonima della tramvia sorrentina assunse l'obbligo a favore del comune di Massalubrense per il prolungamento succennato. E tale obbligo a favore di un terzo, non intervenuto nell'atto, trova la sua base nell'art. 1128 del cod. civ., il quale detta così: « Nessuno può stipulare in suo proprio nome, fuorchè per se medesimo. »

« Tuttavia può ciascuno stipulare *a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per sè stesso, o di una donazione che fa ad altri.* Chi ha fatto questa stipulazione, non può più revocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne profittare. »

Nel contratto del 1890, il consorzio, nel dare la concessione alla società anonima della tramvia da Castellammare a Sorrento, stipulò il patto 27° a favore del comune di Massalubrense e tale patto, del quale si reclama dal comune l'osservanza, deve avere la sua piena esecuzione. Esso è chiarissimo e la stipulazione che se ne è fatta non ha altra limitazione che l'accettazione da parte del terzo. Quando vi sia stata, l'obbligato non può più residire.

Aggiungiamo che ciascuno dei comuni consorziati aveva espressamente stabilito che s'inserisse nel contratto un patto simile al 27°, che poi fu legalmente consentito.

Nè si potrebbe rivocare quella stipulazione, imperocchè il comune di Massalubrense, come abbiamo rilevato nell'esposizione dei fatti, espressamente prese atto del ricordato patto 27° e lo accettò solennemente, con le deliberazioni del 21 aprile e 13 giugno 1900, obbligandosi di adempiere alle condizioni, alle quali era subordinato l'obbligo della società anonima della tramvia.

Se dunque la società assunse l'obbligo in parola, se le condizioni, a cui questo fu sottoposto, sono state tutte adempite da parte del comune, se essa, non curante degli impegni assunti, si mostra restia a mantenerli, se il consorzio ha promosso la lite presente, per costringerla all'adempimento dei patti convenuti e se il comune di Massalubrense aderisce alla domanda pel prolungamento della linea da Sorrento a Massalubrense e la fa propria; è innegabile che essa si debba accogliere.

È degno di nota che la società riconosce tanto l'obbligo ch'essa ha per quanto, invitata dal consorzio di presentare il progetto, prima chiese un termine e poi presentò un progetto, che non si potette accettare dal consorzio. E vi ha dippiù: nella comparsa conclusionale data in tribunale, dice che non sconosce il suo obbligo, ma solo che disputa delle sue modalità.

9. La società obietta che il comune di Massalubrense non reclami l'adempimento dell'obbligo suddetto e, conseguentemente, manchi

l'interessato; il che potrebbe portare intralcio alla esecuzione dell'opera.

A questa obbiezione, che è del tutto in mala fede, si risponde che essa sparisce del tutto con la presenza del comune in giudizio, il quale richiede appunto, come sempre ha fatto, la esecuzione del contratto.

10. E obbietta ancora la società che il comune di Massalubrense non faccia parte del consorzio, ma questa circostanza non ha veruna importanza nella causa. Già il consorzio ha minutamente e maestrevolmente dimostrato come per la legge imperante non sia obbligatorio il consorzio. Ma, a prescindere da ciò, è innegabile che la società abbia assunto l'obbligo del prolungamento della linea e di tale obbligo abbia preso atto il comune, cosicchè trattasi della esecuzione di un obbligo contrattuale, indipendente dalla costituzione del consorzio. Ed è a notare che, fra le condizioni previste nel ripetuto patto 27.º, vi fu quella sotto la lettera e) che, cioè, l'annuo sussidio di L. 3000 per tutta la durata della concessione non dovesse figurare tra le attività dei concessionari, agli effetti della partecipazione pattuita a favore del consorzio col patto 22º del contratto. Ciò importa che quel patto fu stipulato senza tener conto del consorzio, e che la società si appropriava interamente delle lire 3000 annue che dava il comune.

11. Alle osservazioni fatte dalla difesa del consorzio intorno al progetto del prolungamento, progetto che indica a chiare note il proposito della società di non voler mantenere gli impegni contrattuali, il comune aderisce. Solo si osserva che il binario può essere fatto a raso di terra, come sta previsto per tutti i tratti dove la strada ordinaria rimane inferiore ai m. 5.50, giusta il contratto. In quanto agli allargamenti giova ancora osservare che la società deve fare quelli che fossero imposti dalla stretta osservanza delle prescrizioni della legge 27 dicembre 1896 n. 561 richiamata nel contratto di concessione.

Le parole della lettera *b*) del patto 27° sono chiarissime. Il comune dovrà fare quegli allargamenti, che occorressero, oltre i limiti imposti dalla detta legge.

12. Le ragioni, che brevissimamente abbiamo esposte e che trovano il loro appoggio nella larga e completa dimostrazione fatta dalla difesa del consorzio, ci rendono sicuri che le giuste e lunghe aspirazioni dei cittadini di Massalubrense troveranno la loro soddisfazione, con l'accoglimento dell'azione proposta dal consorzio, alla quale il comune ha aderito.

Napoli, 24 maggio 1910.

GAETANO FLORES
EDUARDO DORIA

